Statuto O ASSCLIMA COSTRUTTORI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE

L'Unione COAER è stata costituita, all'interno dell'Associazione ANIMA nel 1964.

Le successive modifiche statutarie sono state deliberate dall'Assemblea dei Soci del:

25 gennaio 1985, 2 Luglio 1991;

La trasformazione in Associazione COAER è avvenuta in presenza del Notaio Chiodi il 13 Luglio 1992

Le successive modifiche statutarie sono state deliberate dell'Assemblea dei Soci del:

15 gennaio 1996

Il cambio di denominazione da Associazione Coaer in ASSOCLIMA è stata approvata nel corso

dell'Assemblea dell'Associazione tenutasi il:

25 giugno 2014

Le successive modifiche statutarie sono state deliberate dell'Assemblea dei Soci del:

16 giugno 2015

INDICE	Pagina
Art. 1 - Costituzione e denominazione	5
Art. 2 - Scopi dell'Associazione	5
Art. 3 - Autonomia dell'Associazione	6
Art. 4 - Soci	6
Art. 5 - Gruppi	6
Art. 6 - Commissioni	7
Art. 7 - Domande di iscrizione	7
Art. 8 - Decorrenza delle iscrizioni	8
Art. 9 - Dimissioni ed esclusioni	8
Art. 10 - Contributi	8
Art. 11 - Organi dell'Associazione	9
Art. 12 - Assemblea ordinaria e straordinaria	9
Art. 13 - Poteri dell'Assemblea	11
Art. 14 - Il Consiglio Generale	12
Art. 15 - Il Presidente	13
Art. 16 - I Vice Presidenti	15

Art. 17 - Il Consigliere Tesoriere	15
Art. 18 - I Probiviri	15
Art. 19 - Il Comitato di Presidenza	16
Art. 20 - Il Segretario	16
Art. 21 - Fondo comune dell'Associazione - contributi - amministrazione	16
Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione	17
Art. 23 - Fusioni o confluenze	17
Art. 24 - Fondi di Gruppo	18
Art. 25 - Rapporti con la Federazione	18
Art. 26 - I Servizi dell'Associazione	18
Art. 27 - Norme generali	18

ART. 1 "COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE"

E' costituita all'interno e nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine) ai sensi ed ai fini dello Statuto della Stessa, l'Associazione Assoclima (Costruttori sistemi di climatizzazione) fra le Aziende Costruttrici di sistemi di climatizzazione (annuale ed estiva) e per la qualità dell'aria negli ambienti confinati oltre che per il raffreddamento nei processi industriali.

L'Associazione Assoclima elegge la sua sede legale in Milano presso la Federazione ANIMA.

ART. 2 "SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE"

L'Associazione Assoclima non ha fine di lucro.

Scopi dell'Associazione sono:

- promuovere i sistemi di climatizzazione e per la qualità dell'aria negli ambienti confinati, in tutti i settori di applicazione (residenziale, terziario, commerciale e industriale), con l'obiettivo di offrire benessere alle persone e affidabilità nei processi industriali;
- sostenere il processo di decarbonizzazione dell'economia da perseguirsi

- tramite un sempre maggior utilizzo del vettore elettrico, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza energetica negli usi finali;
- studiare i problemi di carattere industriale e normativo che interessano le aziende associate;
- organizzare e condurre indagini statistiche pertinenti ai vari segmenti di mercato di appartenenza delle aziende associate;
- favorire, organizzare e facilitare la partecipazione delle aziende associate a fiere specializzate, mostre, convegni;
- promuovere manifestazioni nell'interesse della categoria;
- costituire comitati tecnici per la partecipazione attiva ai lavori di enti normatori italiani e stranieri per lo studio e la formulazione di norme e regolamentazioni;
- sviluppare di concerto con la Federazione rapporti con altre Associazioni industriali di categoria sia nazionali che estere anche a livello partecipativo;
- collaborare con Enti e laboratori di certificazione;
- diffondere le posizioni associative nell'ambito del confronto con le istituzioni, i componenti della filiera industriale, le associazioni non governative e l'opinione pubblica in generale

ART. 3 "AUTONOMIA DELL'ASSOCIAZIONE"

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza all'esterno, in armonia con lo Statuto della Federazione e nei limiti dello stesso e si richiama al Codice etico Confederale.

ART. 4 "SOCI"

Gli Iscritti all'Associazione si distinguono in Soci effettivi e Soci aggregati.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci effettivi, tutte le Aziende che svolgono l'attività industriale di cui all'Art.1.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, tutte le imprese che svolgono la loro attività in settori complementari all'attività di cui all'Art.1.

ART. 5 "GRUPPI"

L'Associazione é costituita da Gruppi formati ciascuno da soci svolgenti attività omogenea e compatibile. L'appartenenza ad uno o più Gruppi di ogni socio avviene per sua libera scelta e viene ratificata dal Consiglio Generale ed é soggetta al versamento dei contributi stabiliti da ogni Gruppo per il proprio funzionamento oltre che a quello associativo generale e federale.

Ogni gruppo esprime al proprio interno un Capo Gruppo eletto in Assemblea di gruppo. Il Capo Gruppo di diritto fa parte del Consiglio Generale dell'Associazione.

La durata in carica del Capo Gruppo é di due anni.

Il Capo Gruppo può essere riconfermato.

Si può ricorrere alla votazione ogniqualvolta venga a mancare un accordo condiviso o su richiesta dei partecipanti al Gruppo; la votazione deve essere preventivamente comunicata tramite inserimento nell'ordine del giorno allegato alla convocazione ufficiale del Gruppo. Le decisioni prese all'interno del Gruppo

che richiedono una votazione vengono prese a maggioranza relativa, ogni impresa partecipante al Gruppo ha diritto ad un voto. Partecipano al voto le imprese presenti alla seduta del Gruppo il giorno stesso della votazione.

ART. 6 "COMMISSIONI"

Nell'ambito della struttura organizzativa, il Consiglio Generale della Associazione può costituire delle Commissioni con il compito di trattare argomenti specifici di interesse generale per la Associazione.

Le Commissioni sono coordinate da un Presidente di Commissione eletto dal Consiglio del quale fa parte.

Art. 7 "DOMANDE DI ISCRIZIONE"

La domanda di adesione del nuovo Socio deve essere redatta su modulo predisposto dalla Federazione, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del Rappresentante Legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'azienda presso l'Associazione e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo e di quello federale.

Le domande di adesione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione, che richiede il parere obbligatorio del Consiglio Generale dell'Associazione anche a mezzo referendum.

Il parere del Consiglio Generale dell'Associazione deve comunque essere espresso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

La delibera di ammissione del nuovo Socio é comunicata al Presidente della

Federazione entro 15 giorni dalla sua assunzione.

La procedura di controllo della Federazione sulle nuove ammissioni é regolata dall' Art. 4 dello Statuto federale, che é anche richiamabile per quanto non previsto dal presente articolo.

ART. 8 "DECORRENZA DELLE ISCRIZIONI"

La decorrenza e la durata dell'iscrizione del Socio sono fissate, nei tempi e nelle modalità, dall'Art. 5 dello Statuto federale, che ne prevede e regola anche il rinnovo tacito.

ART. 9 "DIMISSIONI ED ESCLUSIONI"

Le dimissioni e l'esclusione del Socio sono regolate dall'Art. 6 dello statuto federale, che prevede e determina anche i tempi di cessazione degli obblighi contributivi.

ART. 10 "CONTRIBUTI"

Le Aziende associate, oltre alla quota ed ai contributi federali, devono corrispondere i contributi associativi deliberati annualmente dall'Assemblea.

I versamenti dovranno pervenire direttamente alla Federazione che provvederà alla contabilizzazione di spettanza.

ART. 11 "ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE"

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale

- il Consiglio Generale
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- il Comitato di Presidenza
- il Consigliere Tesoriere
- il Comitato dei Probiviri

ART. 12 "ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA"

L'Assemblea é costituita dai rappresentanti delle aziende aderenti all'Associazione.

Un socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio avente diritto al voto; nessun partecipante può avere più di una delega.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai solo fini del calcolo numerico per la validità dell'Assemblea.

I soci effettivi hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo nell'Assemblea.

Non sono ammessi al diritto di voto i soci non in regola con il versamento dei contributi.

I soci aggregati hanno diritto di partecipare alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto e a quelle della Federazione senza diritto di voto. I soci aggregati non possono accedere alle cariche sociali. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Generale almeno una volta all'anno a cura del Presidente.

In via straordinaria può essere convocata su decisione del Presidente, del Consiglio Generale, o su richiesta scritta da almeno un quinto degli Associati.

La convocazione dovrà essere fatta per iscritto anche a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata e contenere l'ordine del giorno. In caso di assoluta urgenza i giorni potranno essere ridotti a sette, motivandone la necessità.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa.

L'Assemblea delibera validamente quando siano presenti o rappresentati tanti soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea, che dispongano di almeno il venti per cento del complesso dei voti. Tuttavia, trascorsa un'ora, dall'ora indicata nella convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti espressi senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione delle delibere per le quali è richiesta una maggioranza diversa. Ogni associata ha diritto ad un voto.

Nel caso di parità dei voti, il voto del Presidente della Assemblea é determinante.

Ove richiesto dal Presidente o da un socio votante le votazioni possono avvenire anche a scrutinio segreto.

Le delibere di Assemblea prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può tenersi anche tramite un referendum indetto dal Consiglio Generale.

Il referendum é valido quando abbiano risposto almeno la metà più uno dei soci.

Per le modifiche statutarie e per le delibere relative allo scioglimento della

Associazione occorre sempre la partecipazione all'Assemblea di almeno il venti
per cento del totale dei soci.

ART. 13 "POTERI DELL'ASSEMBLEA"

L'Assemblea:

- elegge il Presidente, i Vice Presidenti designati dal Consiglio Generale, i
 Membri Elettivi del Consiglio Generale e i Probiviri;
- approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente presentato dal Presidente e dal Consiglio Generale;
- > approva il piano preventivo di gestione;
- ratifica le delibere del Consiglio Generale;
- delibera in merito alle quote contributive associative su proposta del Presidente e del Consiglio Generale;
- delibera su impegni finanziari da assumere, a carico dell'Associazione, di carattere eccezionale che coinvolgano gli interessi di tutti gli associati o dell'Associazione nel suo complesso;
- approva lo Statuto e delibera sulla sua modifica;
- > approva le eventuali modifiche al regolamento per l'uso del marchio e della sigla dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Generale della Federazione, già depositati e protetti a norma di Legge a cura della Federazione;

delibera su tutte le proposte del Presidente e del Consiglio Generale o degli associati (anche avanzate nel corso dell'Assemblea) e riguardanti l'attività dell'Associazione o interventi che l'Associazione deve promuovere nel settore industriale di competenza.

ART. 14 "IL CONSIGLIO GENERALE"

Il Consiglio Generale é costituito dal Presidente eletto dall'Assemblea, dai Vice Presidenti, dai Capi Gruppo (membri di diritto), dagli ex Presidenti dell'Associazione, dai membri elettivi e dai Presidenti di Commissione.

I Consiglieri elettivi in numero massimo di 5 durano in carica due anni con due possibilità di rielezione consecutive dopo la prima.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno per decisione del Presidente. con comunicazione scritta da inviarsi almeno sette (7) giorni prima della data di convocazione prima della data di convocazione. Nei casi di urgenza può avvenire con diversa comunicazione scritta da inviarsi tre giorni prima.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sono presenti almeno un quarto dei suoi componenti ad esclusione delle modifiche statutarie e scioglimento per le quali è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

Ciascun membro del Consiglio Generale ha diritto ad un voto. Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Le cariche acquisite decadono se l'Impresa rappresentata non è più Socia dell'Associazione.

I membri elettivi del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni almeno due volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale:

- a) attua le delibere dell'Assemblea generale;
- b) propone all'Assemblea il nome del o dei candidati alla carica di Presidente e designa i Vicepresidenti;
- c) elegge tra i suoi membri il Tesoriere e i Presidenti di Commissione;
- d) esamina i bilanci consuntivi, il piano preventivo e la situazione economica proposta dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- f) delibera sull'attività ordinaria dell'Associazione;
- g) delibera sulle domande di adesione o di dimissioni a norma dello Statuto e degli art. 4-5-6 dello Statuto Federale;
- h) delibera sulla costituzione, e sullo scioglimento, di Gruppi associativi sentito anche il parere della Federazione;
- i) delibera sull'adesione dell'Associazione e dei Gruppi ad Enti,
 Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia ed all'estero;
- j) il Consiglio Generale é convocato dal Presidente o in caso di sua assenza da un Vice Presidente; lo presiede il Presidente o in sua assenza un Vice Presidente;

- k) ogni componente ha diritto ad un voto, non sono ammesse deleghe;
- I) per ogni riunione del Consiglio Generale viene redatto un verbale.

ART. 15 "IL PRESIDENTE"

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni con due possibilità di rielezione consecutive dopo la prima. Al termine di questi mandati, potrà essere rieletto solo dopo il mandato, di almeno un biennio, di un altro Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione; provvede per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Generale; sovraintende al funzionamento dell'Associazione; convoca l'Assemblea ed il Consiglio Generale ed opera nell'ambito di tutti i compiti previsti dallo Statuto ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Generale: in sua assenza viene sostituito da un Vice Presidente.

Rappresenta l'Associazione in seno al Consiglio Generale della Federazione di cui fa parte di diritto nel periodo di presidenza e tiene i contatti con la Segreteria Generale e con gli organi esecutivi per tutte le questioni di interesse generale dell'Associazione.

In caso di improrogabile necessità può assumere decisioni di urgenza anche se di competenza dell'Assemblea e del Consiglio dell'Associazione, salvo ratifica dei due organi che il Presidente dovrà convocare entro 20 giorni dalla data della delibera assunta.

In caso di assenza il Presidente potrà essere sostituito da un Vice Presidente in tutte le sue funzioni [esclusa la partecipazione al Consiglio Generale della Federazione che é "ad personam"].

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente in carica - per dimissioni o per impedimento - (uno dei Vice Presidenti, scelto dal Consiglio, ne assume provvisoriamente le funzioni), viene insediata la Commissione di designazione entro i trenta giorni successivi; il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce in ogni caso lo stato di Past President per il mandato successivo a quello della cessazione del suo incarico.

All'atto della scadenza del Presidente, il Consiglio Generale provvede a raccogliere le candidature delle varie cariche fra le Associate .

E' facoltà del Consiglio Generale nominare tra i propri membri una Commissione di Designazione composta da almeno tre componenti che esperirà, in forma riservata, un'ampia consultazione tra le aziende Associate allo scopo di individuare uno o più candidati.

ART. 16 "I VICE PRESIDENTI"

Il Presidente all'atto della sua entrata in carica presenta al Consiglio Generale i Vice Presidenti. Il Consiglio Generale designa i Vice Presidenti, i quali sono eletti dall'Assemblea e durano in carica due anni con due possibilità di rielezione consecutive dopo la prima.

ART. 17 "IL CONSIGLIERE TESORIERE"

Il Consigliere Tesoriere sovraintende alla corretta amministrazione dell'Associazione.

- Mantiene i rapporti con il Servizio Amministrativo della Federazione.
- Predispone il conto consuntivo, il piano preventivo, e la relazione economica da sottoporre al Consiglio Generale, ed all'Assemblea.

Il Consigliere Tesoriere viene nominato tra i componenti del Consiglio Generale.

ART. 18 "I PROBIVIRI"

L'Assemblea nomina tre Probiviri, scelti tra i rappresentanti delle associate, i quali durano in carica quattro anni.

I Probiviri hanno la funzione di giudicare le controversie tra l'Associazione, i Gruppi e le associate ed emettono lodi inappellabili, anche in materia di elezioni, nomine e incompatibilità.

Il ricorso ai Probiviri potrà avvenire con motivazione scritta da parte degli organi dell'Associazione, dai Capi Gruppo o dalle Associate.

ART. 19 "IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA"

Il Consiglio di Presidenza é un organo consultivo e viene nominato dal Presidente. E' composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e da tre fino a un massimo di cinque membri più eventuali esperti a necessità, proponibili da ciascun membro ed approvati a maggioranza dai membri del

Consiglio stesso.

ART. 20 "IL SEGRETARIO"

Il Segretario é un funzionario della Associazione, collabora direttamente con il Presidente nell'organizzare le attività dell'Associazione e provvede a redigere i verbali delle riunioni di Consiglio, dell'Assemblea e dei Gruppi.

Il Segretario deve operare in modo coordinato con gli indirizzi degli organi direttivi dell'ANIMA.

ART. 21 "FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE - CONTRIBUTI - AMMINISTRAZIONE"

Il fondo comune dell'Associazione é costituito dai versamenti delle quote associative annuali e da eventuali residui della gestione, dalle erogazioni eventualmente disposte dalla Federazione o da altri Enti o Istituzioni.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il piano preventivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il mese di Dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce e sottoposto alla ratifica dell'Assemblea.

Il conto consuntivo annuale, prodotto dal Tesoriere, approvato dal Consiglio Generale deve essere presentato all'Assemblea Generale dal Presidente .

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 22 "SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE"

L'Associazione, può essere sciolta per delibera dell'Assemblea Generale con il consenso della Federazione.

La maggioranza richiesta é quella non inferiore al sessantacinque per cento dei voti presenti che rappresentino almeno il trenta per cento dei voti esercitabili.

Le rimanenze associative verranno ripartite secondo quanto stabilito per delibera assembleare.

ART. 23 "FUSIONI O CONFLUENZE"

L'Assemblea può decidere circa fusioni o incorporazioni con altre associazioni affini approvando gli Statuti dei nuovi organismi.

ART. 24 "FONDI DI GRUPPO"

Ogni Gruppo può disporre per la costituzione di un proprio fondo in funzione dell'attività programmata.

Le contribuzioni relative saranno proposte dal Gruppo e approvate dal Consiglio Generale.

ART. 25 "RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE"

Il Presidente rappresenta l'Associazione presso la Federazione secondo i disposti dello Statuto della Federazione stessa. Rappresenta l'Associazione in seno al Consiglio Generale della Federazione di cui fa parte di diritto ("ad personam" è senza possibilità di delega o sostituzione) nel periodo di presidenza e tiene i contatti con la Segreteria Generale e con gli organi esecutivi per tutte le

questioni di interesse generale dell'Associazione.

ART. 26 "I SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE"

L'Associazione si avvale dei servizi messi a disposizione dalla Federazione.

Essi sono:

- Segreteria associativa e personale relativo;
- uso dei locali e delle attrezzature per fini associativi;
- ausilio dei Servizi Tecnico, Economico ed Amministrativo;
- consulenza generale.

ART. 27 "NORME GENERALI"

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono - per analogia - le disposizioni dello Statuto della Federazione.

_ ** _ ** _ ** _ ** _